

REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di ENNA

Contratto di assegnazione del budget per l'anno 2012

L'anno duemiladodici il giorno tre del mese di dicembre, in Enna presso i locali dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna con sede in Viale Diaz, 7/9

Sono presenti

La struttura **Analisi Cliniche sas di Santonocito Marcella** accreditata per la branca di Laboratorio Analisi, codice struttura 402700 partita IVA 01043750866 con sede in Troina (prov. En CAP 94018) Via Vittorio Veneto n. 53 rappresentata dalla Dott.ssa Marcella Santonocito nata a Catania il 17/02/53, C.F. SNTMCL53B57C351P, domiciliata per la carica presso la sede della struttura, la quale, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 T.U. n. 445/2000, dichiara:

- a) di intervenire al presente atto in qualità di rappresentante legale del soggetto contraente, come attestato dalla documentazione allegata;
- b) che il soggetto contraente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nessuno di tali procedimenti è stato avviato ai suoi danni;
- c) che non è pendente nei suoi confronti procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e che non sussistono le cause ostative previste all'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575: e ciò con riguardo a tutti i soggetti indicati alla lett. b), dell'art. 38, comma 1 del decreto legislativo n. 163/2006;
- d) di essere in regola con la normativa in materia di antinfortunistica, impiantistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sui luoghi di lavoro;

E

L'Azienda sanitaria provinciale di Enna, Viale Diaz, 7/9 partita IVA 01151150867, nel seguito denominata brevemente "Azienda", rappresentata dal Commissario Straordinario dr. Nicola Baldari nato a Oppido Mamertina (RC) il 04/01/51 munito dei necessari poteri come da decreto di nomina n.01715 del 31/08/2012 e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede dell'Azienda medesima

Per

Regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, relativamente alla branca medicina di laboratorio in conformità ai decreti dell'Assessore della salute della Regione siciliana n. 825 dell'8 maggio 2012 e n. 1629 del 09/08/2012

Premesso

— che con delibera n. 497 del 30 dicembre 2010, la Giunta regionale di governo ha approvato il programma operativo 2010/2012 per la prosecuzione del piano di



contenimento e riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007/2009, ai sensi dell'art. 11 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 luglio 22;
— che con i decreti n. 825 dell'8 maggio 2012 e n. 1629 del 09/08/2012 l'Assessore della salute della Regione siciliana per l'attuazione del piano sopra richiamato, ha fissato i limiti massimi entro i quali possono rientrare le prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale da erogare nel corso dell'anno 2012, e che in particolare con il D.A. n. 1629 del 09/08/2012 ha aggiornato le direttive per l'autorizzazione, l'accreditamento istituzionale e la contrattualizzazione delle strutture sanitarie di medicina di laboratorio pubbliche e private nonché il relativo schema contrattuale da utilizzare per la branca n. 11 medicina di laboratorio, cui si uniforma il presente contratto;

— che la disciplina recata nel presente contratto per l'intero anno 2012 assorbe in sé e sostituisce quella relativa al periodo dall'1 gennaio 2012 alla data di sottoscrizione del presente;

— che l'aggregato di spesa invalicabile assegnato all'Azienda sanitaria provinciale di Enna per l'anno 2012 è pari ad euro 2.132.300,00 ed include i contributi previdenziali di legge, ove previsti, a carico della medesima Azienda;

— che l'Azienda con nota di convocazione prot. n. 28726/C.S. del 27/11/2012 ha dato avvio al procedimento di negoziazione del budget individuale per l'anno 2012;

— che per le prestazioni erogate ai pazienti extra regione sarà predefinito il budget relativo alle suddette prestazioni nella quantificazione determinata nell'anno precedente che, per effetto di quanto disposto dall'articolo 25 della legge regionale n. 5/2009, comma 1, lett. f), le stesse verranno considerate al di fuori dell'aggregato complessivo regionale per l'anno 2012.

Le parti come sopra individuate,

Visti

— l'art. 8/quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

— l'art. 28 ed, in particolare, il comma 6 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, il quale dispone che i direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali negoziano preventivamente con le strutture sanitarie l'ammontare delle prestazioni erogabili per conto del servizio sanitario regionale nei limiti degli aggregati determinati dalla Regione, tenendo conto della qualità delle prestazioni erogabili, della programmazione regionale, del fabbisogno di assistenza individuato dalla Regione e dei propri vincoli di bilancio;

— il D.A. n. 825 dell'8 maggio 2012 nonché il successivo D.A. n. 1629 del 09/08/2012 con i quali vengono determinati gli aggregati provinciali per l'anno 2012 per le strutture sanitarie di Medicina di laboratorio private, dichiarando invalicabile l'aggregato regionale per l'intero comparto ed i singoli aggregati provinciali;

Considerato e condiviso

—che lo strumento indispensabile per garantire l'equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale, secondo anche le peculiari esigenze derivanti dal Programma operativo 2010-2012 e degli atti allo stesso connessi e/o consequenziali, è dato dalla metodologia della fissazione dei tetti di spesa – e cioè di aggregati di risorse del Fondo sanitario regionale da destinare ai singoli comparti;

— che va sospeso, in applicazione dell'art. 8 quinquies, comma 2-quinquies, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni,



l'accreditamento della struttura specialistica che non abbia sottoscritto gli accordi contrattuali per l'assegnazione del budget 2012;

— che presso l'Azienda dovrà prevedersi in caso di contenzioso un accantonamento in apposito fondo rischi in cui confluiranno le somme corrispondenti ai budget non assegnati alla struttura specialistica che non ha sottoscritto gli accordi contrattuali per l'assegnazione del budget 2012;

Stipulano quanto segue

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

Art. 2

1. L'ammontare del budget massimo attribuibile alla struttura specialistica **Analisi Cliniche sas di Santonocito Marcella** per le prestazioni da erogare ai pazienti residenti nel territorio regionale siciliano, è determinato per l'anno 2012, in euro **217.556,93** (al netto dello sconto di cui all'art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296 del 27 dicembre 2006) comprensivo delle quote già assegnate alla data di sottoscrizione del presente contratto.

2. L'ammontare del budget attribuito alla struttura specialistica, per l'intero anno 2012, per le prestazioni da erogare ai pazienti extra regione sarà, determinato sulla base del dato consolidato del 2011. Le strutture specialistiche sono tenute a produrre separatamente le fatture comprovanti le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate in favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità attiva extra-regionale) avendo cura di indicare il riconoscimento di tali prestazioni nella misura del 100% delle tariffe vigenti nel territorio regionale a cui sarà applicata soltanto una decurtazione del 20%; la mancata evidenza separata della contabilizzazione comporterà automaticamente il non riconoscimento di tali prestazioni. Le prestazioni rese in aggiunta al budget assegnato saranno remunerate, sempre con l'abbattimento del 20%, entro il mese di marzo dell'anno successivo, proporzionalmente e nei limiti delle economie complessivamente accertate rispetto alla spesa sostenuta dall'A.S.P. per mobilità attiva nell'anno 2011.

3. L'ammontare del budget attribuito alla struttura specialistica, per l'intero anno 2012, per le prestazioni contrassegnate con codice 048 e correlate alla patologia oncologica accertata di cui alla tabella richiamata all'art. 15 del D.A. n. 825 dell'8 maggio 2012 sarà determinato sulla base del dato consolidato e riconosciuto alla struttura contraente nell'anno 2011.

Art. 3

1. La struttura specialistica **Analisi Cliniche sas di Santonocito Marcella** si impegna a trasmettere all'Azienda sanitaria provinciale la fatturazione ed il flusso "M", entro il 15° giorno successivo al mese di riferimento, garantendo l'allineamento del fatturato alle prestazioni effettivamente riconosciute ed economicamente liquidabili. Il rispetto della tempistica di invio dei dati e il loro allineamento sono condizione vincolante per la liquidazione delle prestazioni.

2. Il mancato rispetto della tempistica di invio dei dati comporterà la sospensione del pagamento delle prestazioni, rinviando a successive verifiche eventuali congruagli.

